

**CAPO IV**  
**Norme finali**

**Art. 27**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione delle attività e delle funzioni previste dal capo III sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:
  - a) 70.000 euro per le attività e le funzioni previste all'articolo 24 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
  - b) 30.000 euro per le attività e le funzioni previste dall'articolo 25 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB 4.22.01 del bilancio di previsione per l'anno 2007.
3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**Art. 28**  
*(Norme transitorie)*

1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del [comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997](#).
4. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:
  - a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti esistenti;
  - b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di valutazione di incidenza;
  - c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature stradali;
  - d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l'esecuzione di opere idonee ad alterare permanentemente l'assetto ambientale dei luoghi, finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione dell'alveo del corso d'acque;
  - e) eseguiti dall'autorità idraulica per garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel piano di assetto idrogeologico (PAI);
  - f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale sono stati sottoposti alla valutazione di

incidenza ed approvati dalla Regione ai sensi del [r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

g) di edilizia rurale disciplinata dalla [l.r. 8 marzo 1990, n. 13](#) (Norme edilizie per il territorio agricolo).

5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindi-cesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo 23.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione e salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60.